

Giurisprudenza

Sequestrabili e confiscabili i beni conferiti nel fondo patrimoniale

28 Settembre 2020

I giudici di legittimità, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle entrate, chiariscono che detti cespiti, gravati da un mero vincolo di destinazione, non escono dalla disponibilità del proprietario

immagine generica illustrativa

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 23621, del 7 agosto 2020, ha stabilito che il sequestro preventivo

funzionale alla confisca per equivalente, poiché non presuppone alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto pure beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, che, comunque, appartengono al conferente.

Il processo di merito

Il Tribunale di Venezia assolveva un imputato dal reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili di una srl, ravvisando piuttosto la condotta di omessa tenuta delle scritture stesse, e da quello di omessa presentazione della dichiarazione annuale Ires per un biennio perché non superata la soglia di punibilità. Il Tribunale affermava, invece, la responsabilità penale dell'imputato per le restanti ipotesi di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini Ires, Iva e Irap per un quadriennio, con condanna a un anno e nove mesi di reclusione, oltre pene accessorie, e determinazione della somma a titolo di confisca.

La Corte d'appello procedeva a una parziale riforma del deliberato di primo grado, in particolare – per focalizzare fin da subito la nostra attenzione sul punto che ci interessa – riducendo la somma dovuta a titolo di confisca.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, la Ctr ricordava che:

1. al giudice del merito non compete l'onere di individuare i beni da sottoporre in concreto alla misura ablativa, onere gravante sul Pm, quale organo dell'esecuzione (*cf*r Cassazione, pronuncia n. 53832/2017)
2. il fatto che il sequestro cadesse anche sui beni dell'imputato, attesa la non capienza dei beni societari, non appariva ingiustificato, posto che mai l'imputato aveva chiarito quali fossero i cespiti della società che avrebbero potuto soddisfare il credito vantato dall'Erario (*cf*r Cassazione, pronuncia n. 40362/2016)
3. la circostanza che dopo la restituzione parziale dei beni sequestrati restasse sottoposto alla cautela l'immobile incluso in un fondo patrimoniale e assegnato come abitazione familiare alla moglie separata e ai figli dell'imputato, non comportava alcuna violazione trovando conferma le argomentazioni esposte dal Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità (*cf*r Cassazione nn. 40362/2016 e 1709/2013).

Il ricorso per cassazione

Proponeva un articolato ricorso per cassazione l'imputato, opponendo, per quanto ci consta, la violazione dell'articolo 606, lettera b) cpp, per avere la sentenza erroneamente confermato il sequestro ai fini della confisca per equivalente sull'immobile in proprietà del prevenuto.

Il ricorrente, in particolare, lamentava che la Corte di seconde cure avesse impropriamente posto a suo carico l'onere della prova in ordine all'individuazione dei beni societari che avrebbero potuto essere sottoposti a sequestro.

Inoltre, secondo l'imputato, il fatto che l'immobile in questione fosse vincolato al fondo patrimoniale posto a tutela dei familiari del ricorrente ne avrebbe dovuto impedire la sottoposizione a vincolo. Inoltre, detto bene - inferiva il ricorrente - risultava acquisito al proprio patrimonio in epoca antecedente ai fatti per cui era a processo e non poteva, di conseguenza, dirsi collegato ai profitti del reato (*cf*r Cassazione n. 12627/2018).

Infine, concludeva l'imputato, il valore dell'immobile, pari a dieci volte la somma sottoposta a confisca, era sproporzionato rispetto a detta misura.

Il deliberato della Corte di legittimità

La Cassazione, nel decidere sul motivo di diritto su cui focalizziamo la nostra attenzione, premette che, in materia di sequestro finalizzato a confisca per equivalente, è escluso che competa al giudice di merito individuare le modalità di esecuzione della confisca, essendo tale materia devoluta alla fase esecutiva e al contraddittorio fra le parti.

E che nel caso in esame si versasse in ipotesi di confisca per equivalente, statuisce la Corte, appare fuori dubbio, non essendo il sequestro caduto sul profitto diretto del reato, profitto che consiste nel risparmio derivante dal mancato versamento delle imposte dovute, e non risultando i

beni della società capienti rispetto al debito maturato dal ricorrente (cfr Cassazione, pronunce nn. 9380/2020; 10418/2018). Del resto, il ricorrente, secondo la Cassazione, non contestava la circostanza di non avere provveduto a indicare beni diversi e di valore adeguato su cui il sequestro potesse essere imposto al fine di liberare il vincolo sull'immobile conferito nel fondo (cfr Cassazione, pronuncia n. 40362/2016).

Confisca dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale

Il richiamo del precedente giurisprudenziale del 2016, da ultimo riportato, offre alla Corte lo spunto per ribadire che il solo fatto che un bene immobile faccia parte di un fondo finalizzato all'utilizzo da parte dei familiari del ricorrente non impedisce che lo stesso formi oggetto di misura cautelare, in vista di futura confisca, a seguito di condanna per reati tributari.

Difatti, viene condiviso dai togati di legittimità il seguente principio di diritto: *"il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti"* (cfr Cassazione, pronuncia n. 40364/2012).

Conclusioni

In definitiva, i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione, che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà e, quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato: in sostanza, i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti a uno dei conferenti.

Sul punto, la giurisprudenza del Collegio supremo di legittimità ha avuto occasione di chiarire che l'onere di motivare circa l'effettiva disponibilità in capo all'indagato dei beni conferiti nel fondo patrimoniale sussisterebbe, per il giudice di merito, nel solo caso in cui risultasse dall'atto costitutivo la cessione formale della proprietà o di quote della proprietà di detti beni (cfr. Cassazione, pronuncia n. 18527/2011).

Tra l'altro - per completare una disamina delle possibili evenienze riscontrabili sui beni conferiti - nemmeno l'ipoteca volontaria sul bene farebbe venir meno il sequestro, anche perché né il sequestro né la successiva confisca intaccherebbero in alcun modo il legittimo diritto del creditore ipotecario al pieno soddisfacimento del proprio credito (cfr Cassazione, pronuncia n. 1709/2013).

di

Cristina Fiaschi

Martino Verrengia